



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

UFFICIO SEGRETERIA

(Provincia di Varese)

P.zza Martiri della Libertà, 19 - 21050

Tel. 0331.617121 fax 0331.618186 e.mail: segreteria@comunegorlamaggiore.it

DELIBERAZIONE N. 2

In data: 23/02/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Straordinaria DI * CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 25/2026/PRSE ASSUNTA DALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

L'anno **duemilaventisei** addi **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore ventuno, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. ZAPPAMIGLIO PIETRO - Sindaco	Si
2. GRAZIOLI RENATO - Consigliere	Si
3. SCOLFARO ANTONELLA SIMONA - Consigliere	Si
4. TERRENI FEDERICO - Consigliere	Si
5. POZZATO SUSY - Consigliere	Si (da remoto)
6. FERRE' GIANLUCA - Consigliere	Si
7. MACCHI ANNALISA - Consigliere	Si
8. TAGLIORETTI FABIO - Consigliere	Si
9. AGOSTINO NINONE ANTONIO RINO - Consigliere	Si
10. COLOMBO MARIA RITA - Consigliere	Si
11. FERIOLI ALESSIO MARIA - Consigliere	No
12. MONZA CRISTINA - Consigliere	Si
13. ZERBINI ANDREA - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Membri della Giunta Comunale – Assessori esterni senza diritto di voto

LANDONIO SILVIO Presente

MONTINI CINZIA Presente

Assiste il Segretario Comunale **PASINATO ROBERTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ZAPPAMIGLIO PIETRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 25/2026/PRSE ASSUNTA DALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore al bilancio, Renato Grazioli, procede con l'illustrazione del punto all'ordine del giorno riferendo sinteticamente le parti salienti dell'istruttoria.

Premesso che:

- L'articolo 1, comma 166, della Legge n. 266/2005 prevede che *“Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti una relazione sul Bilancio di Previsione dell'esercizio di competenza e sul Rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale relazione è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla stessa Corte dei Conti;

- L'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 2012, convertito dalla Legge n. 213 del 2012, introduce, nel D.Lgs. n. 267 del 2000, l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti Locali"), il quale prevede che *“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti esaminano i Bilanci preventivi e i Rendiconti consuntivi degli Enti Locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, comma 6, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”*;

- L'art. 1, commi da 166 a 172 della Legge n. 266/2005 e l'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del D.L. n. 174/2012, istituiscono ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti Locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli Equilibri di Bilancio: entro tale cornice normativa, si colloca il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche intestato alla Corte dei Conti, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico;

- Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione di specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 148-bis c. 3 del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio;

Considerato che:

- a seguito dell'esame delle relazioni dell'Organo di Revisione del Comune di Gorla sui Rendiconti degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, trasmesse alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss. della Legge n. 266/2005, sono stati svolti dalla Corte alcuni approfondimenti istruttori sulle tre annualità, per incongruenze nella compilazione, sulla Cassa vincolata e sulla gestione dei residui dell'ultimo Rendiconto (Nota Istruttoria pervenuta al Protocollo dell'Ente il 22/10/2025);

- l'Ufficio Finanziario, in merito a tali osservazioni formulate, ha fornito chiarimenti con nota prot.13538 dell'11/11/2025;
- la Sezione Regionale di controllo per la Lombardia ha inserito all'ordine del giorno della Adunanza del 15 gennaio 2026 la trattazione della questione;
- tali approfondimenti si sono conclusi con l'adozione della Deliberazione Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 25/2026/PRSE notificata in data 28/01/2026, pervenuta tramite sistema Con.Te, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che:

- nella suddetta deliberazione, vengono evidenziate alcune criticità per le quali la Corte invita l'Ente ad adottare tutte le azioni tese al miglioramento delle situazioni descritte;
- la deliberazione della Corte dispone, altresì, che la deliberazione di presa d'atto della stessa, da parte del Consiglio Comunale, sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della pronuncia e trasmessa alla Sezione regionale di controllo tramite il sistema Con.Te.;

Ritenuto, alla luce delle criticità segnalate nella predetta deliberazione:

- di dover intraprendere o implementare le azioni necessarie a dare attuazione a quanto riscontrato dalla Corte dei Conti;
- di dover adempiere, altresì, alla disposizione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, di assumere una deliberazione di presa d'atto del Consiglio Comunale della deliberazione n. 25/2026/PRSE del 28/01/2026, relativa all'esame dei rendiconti degli esercizi finanziari del Comune di Gorla Maggiore 2022, 2023 e 2024;

Ritenuto pertanto prendere atto della deliberazione n. 25/2026/PRSE della Corte di Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Con la seguente votazione resa in forma palese riportante il seguente esito:

Presenti n. 12;
Votanti n. 9;
Favorevoli n. 9;
Contrari n. nessuno;
Astenuti n. 3 (Colombo, Monza e Zerbini);

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in narrativa:

- 1) di prendere atto della deliberazione n. n. 25/2026/PRSE della Corte di Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, adottata in Camera di consiglio il 15 gennaio 2026, relativa all'esame dei Rendiconti degli esercizi finanziari del Comune di Gorla Maggiore delle annualità 2022, 2023 e 2024, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) dare mandato alle strutture organizzative competenti, affinché provvedano all'esecuzione delle attività da porre in essere, con riferimento agli inviti formulati dalla Corte dei Conti;
- 3) di trasmettere la presente delibera al Revisore dei Conti;

- 4) Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia ai sensi dell'art.148-bis c.3 del TUEL

Delibera di C.C. 2 n. del 23/02/2026

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)
ZAPPAMIGLIO PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)
PASINATO ROBERTA



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario (relatore)
Francesco Liguori	I Referendario
Adriana Caroselli	Referendario

Nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Gorla Maggiore (VA)

sui rendiconti degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro*

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il Regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successivamente modificato dal Consiglio di Presidenza (cfr. deliberazione del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 in G.U. n. 153 del 02.07.2008);

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005, concernenti i rendiconti degli esercizi 2022-2024;

ESAMINATI i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2022-2024, redatti dall'Organo di revisione del Comune di Gorla Maggiore (VA) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

VISTA la richiesta istruttoria del 22 ottobre 2025 (prot. C.d.c. n. 20398), relativa ai rendiconti per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2024;

VISTA la nota di riscontro dell'11 novembre 2025 (prot. C.d.c. n. 21068);

VISTA la relazione di deferimento in camera di consiglio del magistrato istruttore del 18 dicembre 2025 (prot. C.d.c. n. 22388);

VISTO il provvedimento n. 407 del 19 dicembre 2025 con cui il Presidente ha convocato la Sezione in data odierna per adottare specifica pronuncia *ex art. 1, commi 166 ss. della legge n. 266/2005;*

Udito il relatore, Rita Gasparo.

PREMESSO IN FATTO

Nell'ambito dei controlli di cui all'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dell'art. 148-*bis* TUEL, sono stati esaminate le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari dal 2022 al 2024 del Comune di Gorla Maggiore (VA).

Di seguito si riportano i risultati di amministrazione conseguiti negli esercizi esaminati:

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Fondo cassa al 1 gennaio	56.856.301,12	55.676.586,02	52.850.999,61
Riscossioni	6.069.993,42	5.280.475,32	5.724.003,67
Pagamenti	7.249.708,52	8.106.061,73	6.555.322,93
Saldo di cassa al 31 dicembre	55.676.586,02	52.850.999,61	52.019.680,35
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-	-	-
Fondo di cassa al 31 dicembre	55.676.586,02	52.850.999,61	52.019.680,35
Residui attivi	3.273.745,35	3.817.969,62	3.373.117,30
Residui passivi	1.718.180,81	2.069.675,75	1.724.206,06
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	168.795,55	11.907,64	96.598,95
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	5.594.307,59	4.356.631,88	3.935.557,21
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	51.469.047,42	50.230.753,96	49.636.435,43
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	1.243.250,67	1.027.636,33	939.866,22
Fondo anticipazioni liquidità	-	-	-
Fondo perdite società partecipate	1.682,21	9.094,93	-
Fondo contenzioso	-	-	-
Altri accantonamenti	110.332,31	99.304,22	129.240,22
Totale parte accantonata	1.355.265,19	1.136.035,48	1.069.106,44
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	34.726.914,43	34.818.339,52	34.853.337,42
Vincoli derivanti da trasferimenti	89.031,67	83.737,78	91.503,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-	-
Altri vincoli	-	70.205,32	109.882,86
Totale parte vincolata	34.815.946,10	34.972.282,62	35.054.724,06
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti	697.798,78	139.157,82	266.576,33
Totale parte disponibile	14.600.037,35	13.983.278,04	13.246.028,60

Fonte: Prospetto Contabile "All. a) Risultato di amministrazione" in BDAP. Anni 2022-2024. Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

L'esame della gestione finanziaria dell'Ente ha reso necessari approfondimenti istruttori ulteriori rispetto alle verifiche d'ufficio svolte sulle annualità ricomprese nella finestra temporale sopra indicata, con un *focus* di indagine sulle risultanze contabili dell'ultimo rendiconto della gestione approvato (esercizio finanziario 2024).

Precisamente, con nota del 22 ottobre 2025, il magistrato istruttore ha ritenuto opportuno richiedere al Comune specifici chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della sua gestione economico finanziaria che, in particolare, hanno riguardato: la verifica dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, l'assenza della cassa vincolata, la gestione dei residui e l'omessa compilazione di alcune tabelle del questionario 2024.

Il Comune ha tempestivamente ottemperato a quanto richiesto con missiva inoltrata tramite l'applicativo ConTe in data 11 novembre 2025, a seguito della quale, è altresì emerso un reiterato risultato negativo della gestione di competenza.

Agli atti risulta inoltre il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati per i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP).

Il magistrato istruttore, ritenuta esaurita l'istruttoria con l'esame della risposta pervenuta, allegati acclusi, e di tutta la documentazione in atti ai fini della ricostruzione dell'andamento finanziario dell'Ente, ha ravvisato la necessità di una valutazione in sede collegiale in ordine ai profili di indagine concernenti: la gestione dei residui attivi, con attenzione alle poste vetuste dei Titoli I e III, conservate in bilancio e attualizzate alla data del riscontro istruttorio; il saldo negativo della gestione di competenza e il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati per i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP).

Devono ritenersi conseguentemente conclusi i restanti punti di indagine, considerato altresì per alcuni di essi, segnatamente per l'omessa valorizzazione della cassa vincolata, il superamento sopravvenuto dei rilievi mossi nel corso dell'esercizio finanziario 2025, in concomitanza con il riscontro istruttorio.

Con nota del 18 dicembre 2025, tenuto conto che il contraddittorio con l'Amministrazione si è svolto in via cartolare, è stato quindi richiesto al Presidente della Sezione il deferimento delle questioni sopra individuate all'esame del Collegio, che si è riunito nell'odierna camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

L'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*. Tale relazione (nel prosieguo "questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida definite dalla Corte dei conti.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura del controllo intestato alla magistratura contabile dal suddetto l'enunciato legislativo, quale controllo più propriamente incentrato sulla gestione finanziaria degli enti locali; lo stesso, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, risulta ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro

normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati, strumentali al raggiungimento di una loro sana gestione finanziaria.

L'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis, intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*". Detta norma prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica degli equilibri di bilancio, dell'osservanza del vincolo in materia di indebitamento (art. 119, comma 6 Cost.) e della relativa sostenibilità, nonché di eventuali irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari.

Oggetto del giudizio, dunque, è il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr., *ex multis*, Corte costituzionale, sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, qualora le Sezioni regionali rilevino gravi irregolarità, adottano, ai sensi del ridetto art. 148-bis, pronunce di accertamento che pongono l'obbligo per l'ente di adottare idonei provvedimenti diretti a ricondurre la gestione nell'alveo della legittimità/regolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In assenza di siffatti interventi correttivi e ove, nonostante la loro assunzione, venga verificato il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione regionale di controllo può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la c.d. procedura di dissesto guidato. Trattasi di un effetto inibitorio sulla capacità di spesa giudicato compatibile con i margini di autonomia politica, amministrativa e finanziaria costituzionalmente riservati agli enti locali, in quanto imprescindibile strumento, di natura cautelare, che rinviene la sua legittimazione costituzionale nel superiore interesse alla legalità costituzionale - finanziaria (artt. 81, 119 e 120 Cost.), volto alla tutela dell'unità economica della Repubblica (art. 5 Cost.) e alla salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero settore pubblico (artt. 97 e 119 Cost. e artt. 3, 9 e ss. della legge n. 243/2012), (cfr., tra le altre, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 16/2024/PRSP).

La preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa sprovvisti di adeguata copertura finanziaria giunge, infatti, all'esito di un controllo di natura magistratuale, esercitato da un organo terzo, neutrale, indipendente ed imparziale (quale, appunto, la Corte dei conti), posto al servizio non dello Stato-apparato, ma dello Stato collettività (cfr., *ex plurimis*, sentenze Corte cost. 5 aprile 2013, n. 60; 6 marzo 2014, nn. 39 e 40; 23 novembre 2016, n. 279; 14 febbraio 2019, n. 18; 19 maggio 2020, n. 115).

Di contro, ove le irregolarità riscontrate non siano tali da rendere necessario il ricorso allo strumento cautelare *de quo*, il controllo in parola appare ad ogni modo funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da profili di irregolarità o da difficoltà gestionali, per la messa in atto, come accennato, di interventi idonei ad addivenire al loro superamento, a presidio della stessa sana gestione, così prevenendo la compromissione prospettica degli equilibri di bilancio.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione nonché di continuità nelle verifiche di bilancio, come più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle Autonomie di questa Corte, mette conto aggiungere che l'esame dei rendiconti è stato svolto in termini comparativi su una pluralità di esercizi contabili; questo, in modo da poter evidenziare fenomeni significativi ricorrenti potenzialmente in grado di incidere sui già menzionati equilibri di bilancio e, più in generale, sulla gestione finanziaria secondo la disciplina dell'armonizzazione contabile.

II) Irregolarità della gestione finanziaria.

L'esame della situazione finanziaria del Comune di Gorla Maggiore (VA) nell'arco temporale 2022-2024 ha evidenziato alcune irregolarità sulla sana gestione finanziaria rispetto alle quali si formulano le seguenti considerazioni, stante, ad ogni buon conto, la generale premessa che l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva del Collegio. Lo stesso si riserva, pertanto, altri, eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi, collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" alla luce del principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici. Come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, "il principio di continuità degli esercizi

finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie" (in tal senso sentenza della Corte costituzionale 5 marzo 2018, n. 49, e deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nn. 12/2019/INPR e 09/2020/INPR).

II.1 Gestione dei residui - Residui attivi conservati ai Titoli I e III dell'entrata

La conservazione in bilancio dei residui attivi a chiusura dell'esercizio 2024 è riportata nella tabella di seguito inserita, da cui si rileva il mantenimento, ai Titoli I e III dell'entrata, di poste provenienti da esercizi precedenti, con accertamenti anche risalenti nel tempo.

	Esercizi	2021	2022	2023	2024	Totali
	Precedenti					
Titolo I	96.541,63 €	63.409,33 €	54.239,20 €	77.813,91 €	244.150,00 €	536.154,07 €
Titolo II	-00 €	-00 €	-00 €	1.316,96 €	109.479,03 €	110.795,99 €
Titolo III	416.348,67 €	90.523,91 €	96.226,17 €	459.568,97€	1.284.818,01€	2.347.485,73€
Titolo IV	25.000,00 €	-00 €	150.480,00 €	35.846,76 €	157.054,38 €	368.381,14 €
Titolo V	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
Titolo VI	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
Titolo VII	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
Titolo IX	1.441,14 €	3.362,04 €	2.950,00 €	-00 €	2.547,19 €	10.300,37 €
Totali	539.331,44 €	157.295,28 €	303.895,37 €	574.546,60 €	1.798.048,61€	3.373.117,30€

Fonte: Prospetto contabile "Analisi dei residui attivi al 31 dicembre 2024" in Questionario al rendiconto della gestione 2024 pag. 13.

In fase istruttoria, è stato effettuato un approfondimento sui residui conservati al 31.12.2024, con anzianità antecedente all'esercizio 2021; per espressa informativa resa dall'Amministrazione con la nota di riscontro dell'11 novembre 2025, è emerso che le difficoltà nell'esazione delle entrate in parola persistono in ragione principalmente: della presenza di crediti di difficile esigibilità, di procedure fallimentari non ancora concluse e della limitata capacità di recupero spontaneo a carico dei debitori, che ha visto un graduale peggioramento negli ultimi anni. Sul fronte delle misure adottate per migliorare la capacità di riscossione, l'Ente ha rappresentato l'avvio dell'aggiornamento della banca dati, l'intensificazione dei solleciti e il monitoraggio delle posizioni, fornendo supporto per i piani di rientro. Il servizio di riscossione coattiva è stato esternalizzato dal 2018 e attualmente il Concessionario è AREA SRL di Mondovì (CN).

In riferimento, poi, alle poste attive allocate al Titolo III, la prefata nota di risposta ha fornito delucidazioni di dettaglio afferenti alle entrate da Servizio Idrico Integrato (canoni fognatura, depurazione, consumi idrici ed IVA) *“al fine di ulteriormente motivare il persistere di tali residui attivi”*. Precisamente, il Comune ha riferito di aver gestito tale servizio in economia sino al 30 giugno 2016, aggiungendo che *“A decorrere dal 1° luglio 2016, il servizio è stato affidato alla Società Partecipata Alfa srl, con sede in Varese. L’ accordo sottoscritto, compatibile con i tempi di transizione del servizio e dei periodi ancora da fatturare, prevedeva che i consumi non ancora fatturati dall’Ente e antecedenti tale data fossero fatturati dalla Società Alfa srl, con successivo riconoscimento degli importi riscossi in favore dell’Ente. Relativamente al canone depurazione, invece, il riscosso di quanto fatturato relativo ai consumi sino a tutto il 2020 (sino a quando, cioè, la Società Alfa srl avrebbe ultimato le operazioni societarie che riguardavano il subentro nella società che gestiva il servizio di depurazione) sarebbe stato riconosciuto all’Ente”*. Sul punto, l’Amministrazione colloca nella fase conclusiva la situazione della procedura di incasso della maggior parte dei residui attivi, individuati nei canoni idrici dei consumi fatturati e riscossi, mediante il trasferimento da parte della Società Alfa S.r.l..

Pur prendendo atto delle azioni realizzate dal Comune di Gorla Maggiore, il Collegio osserva tuttavia che le stesse non hanno ancora raggiunto un livello adeguato di recupero delle partite di credito accertate in tempi più risalenti, come mostrano le evidenze contabili risultanti dall’elenco analitico dei residui, prodotto in allegato al riscontro istruttorio.

La successiva rappresentazione di dettaglio delle poste mantenute ai Titoli I e III, provenienti da annualità antecedenti l’anno 2021, anch’essa acclusa alla nota di risposta, misura la scarsa movimentazione dei crediti accertati nelle precedenti gestioni, sia al 31.12.2024 che alla data della risposta dell’11 novembre 2025.

RESIDUI TITOLO I (ANTE 2021)							
Risorsa	Anno accertamento	Descrizione	Importo iniziale al 1.1.2024	Importo riscosso al 31.12.2024	% Riscossione	Importo riscosso alla data attuale	% Riscossione
1014/1/1	2020	(n.65) CONTROLLI IMU effettuato nel 2020	15.688,77	603,62	3,85%	441,84	3,10%
1022/1/1	2020	(n.28) TOSAP Mercato Anno 2020	81,71	-	0,00%	-	0,00%
1044/1/1	2017	(n.666) Ruolo Ordinario Tari anno 2017	22.440,56	4.935,19	21,99%	1.111,56	7,62%
1044/1/1	2018	(n.135) Ruolo Ordinario Tari anno 2018	28.859,61	6.358,43	22,03%	1.575,02	8,66%
1044/1/1	2019	(n.178) Ruolo Ordinario Tari anno 2019	28.843,93	6.637,23	23,01%	2.007,64	9,42%

1044/1/1	2020	(n.564)Ruolo Ordinario Tari anno 2020	32.848,71	5.086,07	15,48%	2.677,23	9,85%
1044/1/1	2020	(n.29) Tassa Rifiuti giornaliera area mercato	9,29	-	0,00%	-	0,00%
1044/2/1	2020	(n.409) Controlli Tari effettuati nel 2020	1.179,05	228,92	19,42%	-	0,00%
TOTALE			129.951,63	23.849,46	13,22%	7.813,29	4,83%

Fonte: nota di risposta dell'11 novembre 2025 – Allegato 3 - All. A) residui attivi 2024 ante 2021 titolo 1 e titolo 3. Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

L'importo complessivamente riscosso al 31.12.2024 dei crediti tributari maturati da almeno un quinquennio raggiunge appena il 13,22% del totale iniziale di riferimento, pari a 129.951,63 euro. Il riscosso ammontante a 23.849,46 euro, sommato alle eliminazioni intervenute in corso d'anno per 9.560,54 euro, restituisce l'importo residuo effettivo alla stessa data di 96.541,63 euro. Il dato cristallizzato alla data della missiva dell'Ente, come riportato nello stesso prospetto a corredo, conferma la difficoltà nel recupero delle entrate in argomento, misurato in soli 7.813,29 euro; dato che avvalora il mantenimento di un livello insoddisfacente di realizzo delle risorse proprie dell'Ente allocate al Titolo I delle entrate.

Quanto sopra deve sollecitare il Comune, che pure si avvale del supporto della sunnominata società concessionaria, all'attivazione di concrete leve organizzative per azioni di esazione efficienti, da incentrare su partite aperte ancora rispondenti alla probabilità di effettivo recupero, meglio individuate da un'attenta e costante attività monitoraggio; attività quest'ultima da esplicitarsi anche nei confronti delle società cui è demandata la riscossione onde appurare che la stessa si ponga in linea con gli obiettivi previsti e sia conforme, altresì, ai principi di efficacia, efficienza ed economicità. Di qui la riserva di verificare l'efficacia della misura in parola in sede di esame dei successivi rendiconti.

Specularmente, ove non vi siano prospettive concrete di monetizzazione delle partite creditorie, lo smaltimento delle stesse rappresenta un passaggio obbligato per l'Ente, onde evitare che tale mantenimento dei residui *de quibus* possa offrire una copertura meramente fittizia della spesa.

I residui afferenti alle entrate extratributarie, che pure sono mantenuti nelle scritture contabili da un quinquennio e oltre, risultano del pari scarsamente movimentati: si registra l'assenza di incassi sul residuo iniziale al 1.1.2024 per plurime partite di credito, come posto in rilievo nella tabella sottostante relativamente alle già menzionate entrate da Servizio Idrico Integrato; queste ultime, ammontanti a 379.295,10 euro a inizio anno 2024,

rappresentano un di cui piuttosto consistente delle risorse di Titolo III maturate ante 2021, che alla stessa data si attestano in 434.053,52 euro.

RESIDUI TITOLO 3 (ANTE 2021)							
Risorsa	Anno accertamento	Descrizione	Importo iniziale al 1.1.2024	Importo riscosso al 31.12.2024	% Riscossione	Importo residuo al 31.12.2024	Importo riscosso alla data attuale
TOTALE <i>(di cui)</i>			434.053,52	15.499,57	6,13%	416.348,67	720,31
3033/1/1	2015	(n.1457) IVA su canoni Fognatura e Depurazione utenze industriali anno 2015	227,98	-	0,00%	227,98	-
3050/1/1	2016	(n.2140) Fognatura I sem 2016	663,58	-	0,00%	663,58	-
3050/1/1	2016	(n.2141) Fognatura I sem 2016 utz industriali	5.000,00	-	0,00%	5.000,00	-
3051/1/1	2016	(n.2142) Depurazione Anno 2016	9.697,05	-	0,00%	9.697,05	-
3051/1/1	2017	(n.2119) Depurazione utz industriali Anno 2017	27.935,49	-	0,00%	27.935,49	-
3051/1/1	2017	(n.2120) Depurazione utz civili e terziarie anno 2017	13.289,03	-	0,00%	13.289,03	-
3051/1/1	2018	(n.502) Depurazione utz industriali anno 2018	50.000,00	-	0,00%	50.000,00	-
3051/1/1	2018	(n.503) Depurazione utz civili e terziarie anno 2018	40.601,97	-	0,00%	40.601,97	-
3051/1/1	2019	(n.484) Depurazione utz domestiche e terziarie anno 2019	131.880,00	-	0,00%	131.880,00	-
3051/1/1	2020	(n.581) Depurazione Anno 2020	100.000,00	-	0,00%	100.000,00	-

Fonte: nota di risposta dell'11 novembre 2025 – Allegato 3 - All. A) residui attivi 2024 ante 2021 titolo 1 e titolo 3. Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Il volume totale delle predette entrate, pari a 416.348,67 euro al 31.12.2024 al netto delle rettifiche intervenute per 2.205,28 euro, riflette un'attività di recupero in corso d'anno di soli 15.499,57 euro, appena il 6% dell'importo accertato al 1° gennaio 2024. Alla data della memoria trasmessa dal Comune, la situazione risulta sostanzialmente immutata, considerata la somma irrisoria di incassi (720,31 euro) *medio tempore* realizzati.

Sul fenomeno in commento pesa la mancata movimentazione dei crediti del Servizio Idrico Integrato, alcuni dei quali tra l'altro, segnatamente quelli evidenziati nel prospetto che precede, risultano invariati a inizio 2024 rispetto al loro importo iniziale.

Pur prendendo atto che nella ridetta nota di risposta l'Ente ha collocato nella fase conclusiva la situazione della procedura di incasso della maggior parte dei residui attivi, individuati nei canoni idrici dei consumi fatturati e riscossi, mediante il trasferimento da parte di Alfa S.r.l., allo stato si invita l'Amministrazione civica a prestare attenzione alle dinamiche di credito nei confronti di tale società; tanto, operando il necessario smaltimento dei residui non suscettibili di un'imminente e concreta prospettiva di monetizzazione, anche al fine di non inquinare la veridicità delle poste del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione. Il Comune vorrà altresì riferire, con una specifica e dettagliata relazione da trasmettere tramite ConTe entro il primo semestre del corrente anno, sullo stato conclusivo delle precitate procedure di recupero dei crediti del Servizio idrico integrato a valere sulla Società Alfa s.r.l.

Il Collegio difatti ribadisce, nell'analisi delle partite creditorie in commento, l'assunto interpretativo espresso già con riferimento alle poste residue conservate in bilancio da tre anni, a sottolineare la rafforzata doverosità dello smaltimento delle poste più anziane.

A tal proposito, si rammenta che, sebbene il principio contabile applicato della contabilità finanziaria non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso (par. 9.1. dell'allegato n. 4.2. del d.lgs. n. 118/2011), il mantenimento di quelli più risalenti costituisce, tuttavia, un'evenienza eccezionale; evenienza che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'amministrazione. Come già evidenziato dalla giurisprudenza contabile, infatti, *“l'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio”* (cfr. deliberazione della Sezione

regionale di controllo per la Lombardia n. 315/2021/PRSE richiamata dalla deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 173/2021/PRSP; cfr. altresì deliberazione di questa Sezione n. 265/2024/PRSE e precedenti ivi richiamati).

Con riferimento ai crediti di anzianità ultraquinquennale, poi, il legislatore dispone che la relazione sulla gestione, allegata al rendiconto, deve illustrare le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi (art. 11, comma 6, lett. e) del d.lgs. n. 118/2011). A parere della magistratura contabile, opera una vera e propria inversione dell'onere probatorio a carico dell'ente, dovendo lo stesso dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni non smentisce, ma, anzi, implicitamente avvalorare l'incerta esigibilità dei residui; pertanto, il protrarsi di dette procedure per il recupero dei residui in discorso, anziché essere richiamato a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti (cfr. deliberazione n. 49/2021/PRSP della Sezione regionale di controllo per le Marche).

Tanto premesso, si invita l'Ente ad approntare le future scelte, in sede di riaccertamento ordinario annuale dei residui, tenendo conto del dettato normativo di riferimento e dei succitati riferimenti giurisprudenziali.

II.2 Il saldo della gestione di competenza

Il riscontro istruttorio sulla valorizzazione del saldo in commento, risultante a seguito della richiesta compilazione, in tutte le sue parti, del prospetto "*Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato d'amministrazione*", prima compilato solo parzialmente nel questionario consuntivo 2024, ha messo in luce una differenza tra gli accertamenti e gli impegni di competenza pari a -1.123.221,94 euro; saldo negativo reiterato nel triennio indagato, sebbene in miglioramento rispetto all'esercizio precedente e al 2022, come mostra lo schema sottostante.

	2022	2023	2024
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA (saldo tra accertamenti e impegni)	- 1.709.377,58	- 2.330.283,20	- 1.123.221,94
Saldo FPV	- 464.613,30	1.394.563,62	336.383,36
Saldo gestione residui	3.008,56	- 302.573,88	192.520,05
Avanzo esercizi precedenti applicato	3.128.880,11	2.225.600,36	2.166.956,17
Avanzo esercizi precedenti non applicato	50.511.149,63	49.243.447,06	48.063.797,79
Risultato di amministrazione	51.469.047,42	50.230.753,96	49.636.435,43

Fonte: Relazioni al rendiconto dell'Organo di revisione dal 2021 al 2024 e nota di risposta dell'11 novembre 2025.
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

La Sezione, sul punto, evidenzia come un saldo di gestione negativo, seppur solo potenzialmente, costituisca un fattore di rischio per il mantenimento degli equilibri di bilancio futuri, indipendentemente dall'applicazione del fondo pluriennale vincolato e dall'avanzo di amministrazione. Un ente che impegna risorse superiori alle proprie entrate accertate rischia di non poter onorare i propri impegni. Questo *deficit*, se reiterato, può compromettere la sostenibilità finanziaria dell'ente e dei servizi offerti.

Appare pertanto necessario prevenire simili rischi potenziali improntando la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. Tuel e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III del Tuel, con particolare riferimento al Capo IV. Mette conto richiamare soprattutto l'art. 193, comma 1 del TUEL, ai sensi del quale gli enti locali sono tenuti a rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6 Tuel. Sempre ai sensi dell'art. 193 del TUEL, inoltre, è previsto che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie al ripristino degli stessi (cfr. deliberazione della Sezione

regionale di controllo per la Lombardia n. 254/2024/PRSE e deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 162/2024/PRSE).

II.3 Il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati per i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)

Dall'allegato del decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 18 ottobre 2024, risulta che il Comune di Gorla Maggiore non ha raggiunto l'obiettivo assegnato per i LEP nel 2023 per quanto riguarda il servizio essenziale riferito al trasporto studenti con disabilità.

Si rammenta che, in questa circostanza, il Ministero dell'Interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel sindaco *pro tempore* del comune inadempiente, affinché vengano superate le criticità nella capacità programmatica e gestionale di tali servizi essenziali.

Quale conseguenza dell'accennata situazione fattuale del Comune, il Sindaco è stato nominato Commissario, ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto; motivo per il quale si raccomanda allo stesso di adottare misure idonee a garantire un utilizzo tempestivo ed efficace dei fondi assegnati, allineandosi alle indicazioni ministeriali per il conseguimento del succitato obiettivo, a superamento del riscontro negativo riferito all'esercizio 2023.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - all'esito dell'esame delle relazioni dell'Organo di revisione, redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sui rendiconti degli esercizi finanziari dal 2022 al 2024 del Comune di Gorla Maggiore

ACCERTA

la presenza dei seguenti profili di criticità nella gestione contabile-finanziaria:

- la conservazione in bilancio di residui attivi iscritti al Titolo I e III delle entrate, risalenti nel tempo, anche di anzianità ultra-quinquennale, con un'inefficiente capacità di realizzo/smaltimento degli stessi al 31 dicembre 2024;

- con riferimento ai residui attivi di titolo III maturati *ante* esercizio 2021, la significativa incidenza dei crediti verso la Società Alfa S.r.l. e il non ancora attuato livello di recupero degli stessi ad opera dall'Ente, secondo le esplicitazioni recate in parte motiva;
- il reiterato saldo negativo della gestione di competenza nell'esercizio 2024 e nel biennio precedente;
- il mancato conseguimento dell'obiettivo assegnato per i LEP nel 2023, afferente al trasporto di studenti disabili privi di autonomia iscritti dalla scuola d'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, e il commissariamento dell'Ente ai sensi dell'art. 3 del DM del Ministero dell'Interno 6 giugno 2024.

INVITA l'Ente a

- una scrupolosa gestione dei residui, specialmente quelli di più antica derivazione mantenuti ai Titoli I e III delle entrate, raccogliendo, in sede di riaccertamento dei residui, le raccomandazioni espresse in motivazione in ordine alla valutazione del loro smaltimento dal conto del bilancio;
- monitorare le attività di riscossione delle entrate affidate alla società concessionaria onde verificare il rispetto degli obiettivi previsti e la conformità della resa del servizio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, provvedendo ai tempestivi, necessari provvedimenti in caso di eventuale inadeguatezza o insufficienza dei risultati conseguiti;
- riferire, con una specifica e dettagliata relazione da trasmettere tramite ConTe entro il primo semestre del corrente anno, sullo stato conclusivo delle procedure di recupero dei crediti del Servizio idrico integrato a valere sulla Società Alfa s.r.l.;
- assumere una deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia, da trasmettere a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni.

RACCOMANDA all'Ente di

- prestare attenzione al saldo della gestione di competenza onde scongiurare possibili effetti negativi sugli equilibri di bilancio;

- adottare misure idonee a garantire un utilizzo tempestivo ed efficace dei fondi assegnati per i LEP, allineandosi alle indicazioni ministeriali, con riserva di verifica del superamento delle criticità riscontrate.

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a mezzo del sistema Con.Te, al Sindaco affinché, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, ne informi l'Assemblea;
- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo dello stesso sistema Con.Te, all'Organo di Revisione economico finanziaria del Comune di Gorla Maggiore (VA), con l'invito a verificare il corretto adempimento delle misure conseguenti a questa pronuncia;
- che la presente pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione (Sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.

Il Magistrato Relatore

Rita Gasparo

 RITA GASPARO
27.01.2026
10:46:11
GMT+01:00

Il Presidente


Susanna Loi

SUSANNA
LOI
CORTE DEI
CONTI
27.01.2026
07:11:14
GMT+01:00



Depositata in segreteria il
28 gennaio 2026

Il Funzionario preposto al servizio di suppor
(Susanna De Bernardis)

 SUSANNA PAOLA DE BERNARDIS
CORTE DEI CONTI
28.01.2026 11:31:20 GMT+01:00

From: lombardia.controllo@cor-teconticert.it
Sent: Wed, 28 Jan 2026 16:38:19 +0000
To: Tirellimanuela@libero.it; protocollo.gorlamaggiore@legalmail.it
Subject: ConTe. Notifica Caricamento documento istruttorio Delibera n° 25-PRSE-2026 relativo all'ente Comune - GORLA MAGGIORE

Con la presente si comunica che la Corte dei conti ha caricato sul sistema ConTe il documento Delibera n° 25/PRSE/2026 che riguarda i seguenti iter istruttori per l'ente di sua competenza Comune - GORLA MAGGIORE:

- **Esercizio:** 2024
- **Fase:** Consuntivo
- **Adempimenti normativi:** Questionari Bilanci

- **Esercizio:** 2022
- **Fase:** Consuntivo
- **Adempimenti normativi:** Questionari Bilanci

- **Esercizio:** 2023
- **Fase:** Consuntivo
- **Adempimenti normativi:** Questionari Bilanci

Il documento in oggetto, con il numero di protocollo CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_LOM - SC_LOM - 0001169 - Uscita - 28/01/2026 - 17:36 insieme ai suoi eventuali allegati, è visibile sul sistema ConTe.

Per procedere alla consultazione e inviare eventuale risposta è necessario entrare nell'applicazione ConTe - Contabilità Territoriale e selezionare la funzione "ISTRUTTORIA -> Procedimento istruttorio EETT.

Si invita l'utente a rispondere utilizzando un formato ricercabile aperto e ad utilizzare l'icona allegato per inviare gli eventuali allegati.

Distinti Saluti
Amministrazione del sistema ConTe - Contabilità Territoriale.